

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 gennaio 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011) e alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 32.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011 (2° Provvedimento) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) Pag. 4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 17.

Norme in materia di tributi regionali Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 18.

Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione Pag. 6

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19.

Istituzione del registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura. Pag. 8

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 ottobre 2011, n. 53/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche..... Pag. 11

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2011, n. 9.

Disciplina per le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4.... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2011, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2011, n. 15.

Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria Pag. 18

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 25.

Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea..... Pag. 19





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 31.

Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011) e alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010)).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 21 del 16 novembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione della tabella A allegata alla legge regionale 24 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011))

1. La tabella A, di cui all'art. 30 della legge regionale n. 22/2010, è sostituita dalla seguente:

Tabella A (Art. 30)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL
FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

AREA	Competenza 2011	Competenza 2012	Competenza 2013
VIII - SICUREZZA ED EMERGENZA	10.000,00	0,00	0,00
X - PERSONA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONI	30.000,00	0,00	0,00
XIII - AGRICOLTURA, ECONOMIA MONTANA	2.985.000,00	0,00	0,00
XIV - INDUSTRIA E PICCOLA E MEDIA IMPRESA	130.000,00		
TOTALE	3.155.000,00	0,00	0,00

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010)

1. Alla fine del titolo della legge regionale n. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: «gennaio e ottobre 2010» sono aggiunte le seguenti: «e nel corso dell'anno 2011».

2. All'art. 1 della legge regionale n. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni dopo le parole: «gennaio e ottobre 2010» sono inserite le seguenti: «nonché nel corso dell'anno 2011».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2010 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente:

«5-bis. La Regione sostiene gli investimenti previsti dal comma 1 anche attraverso appositi strumenti finanziari finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 3.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 novembre 2011

BURLANDO

(Omissis).

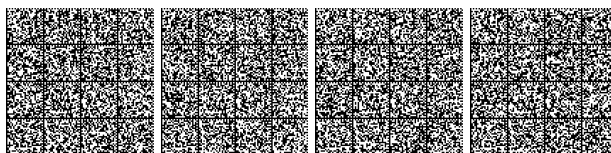
11R0617

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 32.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011 (2° Provvedimento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 21 del 16 novembre 2011)

(Omissis).

11R0618

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2011, n. 33.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 21 del 16 novembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Attuazione delle disposizioni statali di promozione e agevolazione della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e delle aree urbane degradate

1. Le misure di promozione e agevolazione della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sotto il profilo urbanistico, paesistico, architettonico ed ambientale e di contestuale perseguimento dello sviluppo dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabile previste dall'intesa tra Stato, regioni ed enti locali conclusa in data 1° aprile 2009 e dall'art. 5, commi da 9 a 14 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 trovano attuazione, con riferimento ai singoli edifici, nella legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e successive modificazioni ed integrazioni con le modifiche apportate nei successivi articoli e, con riferimento alle aree urbane degradate ed ai complessi di immobili che necessitano di operazioni di riqualificazione a scala urbanistica, nelle disposizioni del capo V, titolo V della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni contenente apposite norme di semplificazione ed accelerazione per l'approvazione di progetti urbanistici mediante procedimenti di accordo di pianificazione, accordo di programma e di conferenza di servizi.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/2009

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'ultimo periodo è inserito il seguente:

«Nel caso dei mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 3, comma 1-bis, deve utilizzarsi il metodo dell'altezza media ponderale dei fronti fuori terra di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), applicato alle porzioni di costruzione oggetto di mutamento di destinazione d'uso».

2. Alla lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alla data del 30 giugno 2009" sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 49/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Ove si tratti di condoni aventi ad oggetto soltanto alcune parti dell'edificio o dell'unità immobiliare le relative volumetrie sono computate ai fini del calcolo della volumetria esistente ai sensi dell'art. 2,

comma 1, lettera f), ma, ai fini della determinazione dell'entità dell'ampliamento volumetrico in concreto ammissibile, tale volumetria condonata deve essere sottratta dall'entità dell'ampliamento volumetrico teorico previsto dagli articoli 3 e 4.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 49/2009

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «alla vigente strumentazione urbanistica comunale» sono inserite le seguenti: «o in contrasto con le previsioni dei piani urbanistici operanti in salvaguardia».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 49/2009

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «al vigente strumento urbanistico comunale» sono sostituite dalle seguenti: «ai piani urbanistici comunali vigenti ed a quelli operanti in salvaguardia».

2. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2009 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: «dal vigente strumento urbanistico comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani urbanistici comunali vigenti e da quelli operanti in salvaguardia».

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 novembre 2011

BURLANDO

11R0619

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 17.

Norme in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 178 del 7 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

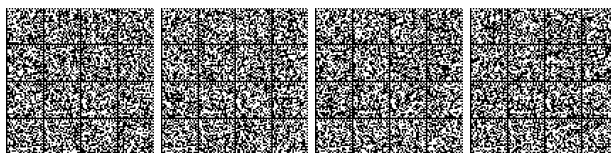
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Validità delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto

1. Le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche rilasciate, ai sensi dell'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), alle agenzie di pratiche auto sono valide sino a quando permangono in



capo al soggetto autorizzato i requisiti previsti dal decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999 (approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati *ex lege* n. 264 del 1991 e amministrazioni destinarie delle tasse automobilistiche), salva la verifica sulla validità e congruità della fidejussione di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale.

2. Se l'aumento dell'importo da garantire è inferiore al 10 per cento della fidejussione già prestata, non si dà luogo ad alcuna integrazione.

Art. 2.

Versamento cumulativo della tassa automobilistica per le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria

1. In attuazione dell'art. 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, di cui risultano proprietarie dal pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (misure in materia tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, possono corrispondere cumulativamente la tassa automobilistica con le modalità operative stabilite dalla giunta regionale. L'utilizzatore è tenuto, in solido con l'impresa concedente, al regolare assolvimento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 convertito dalla legge n. 53 del 1983.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2003 in materia di pagamento rateale dei tributi regionali

1. All'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (disposizioni in materia di tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola «mensile» è soppressa e le parole «trenta rate mensili» sono sostituite dalle seguenti «dieci rate trimestrali»;

b) al comma 3 le parole «del rateo mensile» sono sostituite dalle seguenti «di una rata»;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. La giunta regionale, con propria deliberazione, determina l'importo minimo delle rate, i casi in cui, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la rateizzazione è concessa su base mensile, nonché ogni altro aspetto relativo all'attuazione del presente articolo.»

Art. 4.

Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica

1. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori sono effettuati in via ordinaria mediante iscrizione a ruolo coattivo, reso esecutivo entro il termine di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53 del 1983, con le modalità previste dal titolo I, capo II, e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Art. 5.

Estinzione del contenzioso

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto al comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 6.

Conferma delle aliquote previste dall'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2006

1. Le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (disposizioni in materia tributaria) sono confermate per l'anno d'imposta 2012 e successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale, salva la compatibilità con le disposizioni statali in materia.

Art. 7.

Riscossione diretta

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall'art. 119 della Costituzione, le somme riscalate a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, e di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle entrate sono riversate direttamente presso la tesoreria regionale con le modalità di cui alla convenzione da stipularsi con la regione per la gestione di detti tributi.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 dicembre 2011

ERRANI

(Omissis).

11R0631



LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 18.

Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 179 del 7 dicembre 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI PER IL MIGLIORAMENTO E LA QUALITÀ DELL'ATTIVITÀ NORMATIVA E DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo di elevare il livello di qualità dell'azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso, attraverso misure atte a:

- a) sviluppare la qualità degli atti normativi;
- b) conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- c) sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali e regionali in materia e con gli obiettivi di contenimento della spesa;
- d) dare piena esplicitazione al principio di sussidiarietà, anche al fine di garantire la reciproca soddisfazione nel rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni;
- e) dare piena esplicitazione ai criteri di appropriatezza, necessità, adeguatezza e proporzionalità con l'obiettivo di garantire la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni.

2. A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con riferimento alla qualità degli atti normativi, sono posti i seguenti principi:

- a) la più estesa applicazione dei principi costituzionali espressi dal Titolo V della Parte II della Costituzione, a tutela del pieno dispiegarsi dell'autonomia legislativa della Regione e delle esigenze del decentramento del sistema amministrativo locale, nonché del principio di autonomia di spesa e della sua declinazione secondo le esigenze del sistema territoriale;
- b) la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo ed alla chiarezza dei dati normativi, nel rispetto del sistema delle fonti nazionali e dei principi comunitari;
- c) l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli effetti di proposte normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento della pubblica amministrazione regionale e locale, secondo la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), introdotta dalla legislazione statale e prevista dallo Statuto regionale;
- d) l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici per la verificabilità concreta dei risultati conseguiti dall'atto normativo, anche attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA);

e) l'impegno a valutare l'applicazione di provvedimenti nazionali e comunitari che consentano di apportare ulteriori snellimenti alle procedure in atto.

3. A fondamento degli interventi di cui al comma 1, con riferimento alla qualità dei procedimenti amministrativi, sono posti i seguenti principi:

- a) la piena esplicitazione degli istituti di semplificazione dell'azione amministrativa, a tutela della certezza, rapidità ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;
- b) l'armonizzazione e l'uniformità delle procedure amministrative e della connessa modulistica, nel rispetto del diritto di cittadini e imprese ad una azione amministrativa efficace, tempestiva, semplice;
- c) la piena applicazione dei principi di responsabilità e trasparenza dell'attività amministrativa;
- d) l'adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all'obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;
- e) l'adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarietà nel sistema multilivello;
- f) l'adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea e, specialmente, delle misure di semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e l'adozione di specifici «Piani di riduzione degli oneri», in raccordo con l'amministrazione statale e gli enti locali.

4. Nell'attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa. La Regione valorizza lo sviluppo degli strumenti informatici e di interconnessione fra le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, anche al fine di favorire processi di dematerializzazione.

Art. 2.

Misure per la semplificazione dei procedimenti interni al sistema della Regione e degli enti locali

1. La Regione e gli enti locali assumono, quale obiettivo prioritario della propria azione di governo, la realizzazione dei principi enunciati all'art. 1, per conseguire effettivi livelli di semplificazione dell'attività amministrativa.

2. La Regione, gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate sottoscrivono accordi volti a sviluppare specifiche azioni di semplificazione coerenti con le finalità di cui al comma 1.

3. La Regione promuove la divulgazione delle migliori prassi amministrative e organizzative. A tal fine, il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure, previsto dall'art. 4, propone alla Giunta regionale l'emanazione di apposite raccomandazioni tecniche.

Art. 3.

Analisi e valutazione permanente dei procedimenti

1. La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l'amministrazione regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio, utilizzando in primo luogo gli strumenti di valutazione e di misurazione individuati dalla presente legge.



2. L'analisi e valutazione permanente dei procedimenti ha lo scopo di individuare:

a) le tipologie di procedimenti che determinano un carico ingiustificato di oneri organizzativi e gestionali per cittadini e imprese, attraverso l'utilizzo delle più idonee tecniche di misurazione;

b) le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato rispetto dei termini di conclusione;

c) i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in relazione all'esistenza di condizioni ostative alla loro conclusione;

d) il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate;

e) i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative, finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto svolgimento dei compiti loro attribuiti;

f) le connessioni procedurali tra le competenze regionali e locali e le competenze dell'amministrazione statale decentrata, al fine di un loro miglioramento;

g) le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il più possibile l'interoperabilità tra amministrazioni e l'interconnessione tra i procedimenti.

Art. 4.

Tavolo permanente per la semplificazione e Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge, è istituito il Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei cittadini utenti dei servizi.

2. Nell'ambito dell'attività del Tavolo permanente sono identificati i procedimenti da sottoporre in ordine di priorità alla analisi e valutazione permanente di cui all'art. 3. In tale sede sono formulate le proposte volte al superamento delle criticità rilevate per la loro successiva sottoposizione alla sessione per la semplificazione prevista dall'art. 5.

3. Il Tavolo permanente è presieduto dall'Assessore regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza. All'attività del Tavolo permanente concorre il Consiglio delle autonomie locali ai fini della definizione delle politiche regionali che ad esso competono ai sensi dell'art. 23, comma 2, dello Statuto regionale. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo permanente sono definite con atto della Giunta regionale. Il funzionamento del Tavolo permanente è senza oneri per la Regione.

4. È istituito, presso il Comitato di direzione di cui all'art. 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), in relazione alle funzioni ad esso attribuite di raccordo e collaborazione tra direzione politica e direzione amministrativa, il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure. Il Nucleo tecnico opera a supporto del Tavolo permanente con funzioni di istruttoria, elaborazione e proposta nella definizione tecnica degli interventi da adottare.

5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico di cui al comma 4, secondo criteri atti a garantire la rappresentanza tecnica delle autonomie locali. Al Nucleo tecnico compete, quale suo compito principale, l'elaborazione delle misure di semplificazione previste all'art. 2.

6. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture.

Art. 5.

Sessione per la semplificazione

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, l'Assemblea legislativa regionale si riunisce in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, con l'obiettivo di:

a) esaminare gli esiti dell'attività di analisi e valutazione permanente di cui all'art. 3, comma 2;

b) valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente;

c) adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie.

2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, in conformità alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari ovvero specifiche norme, anche di modifica di preesistenti discipline legislative, al fine di dare seguito alle determinazioni assunte in sede di sessione annuale di semplificazione.

3. Specifiche misure di semplificazione connesse alle finalità di cui alla presente legge possono essere comunque proposte e approvate anche nelle more dello svolgimento della sessione medesima.

TITOLO II

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER CITTADINI E IMPRESE

Art. 6.

Certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti, responsabilità e trasparenza dell'azione amministrativa

1. La Regione informa la propria azione amministrativa al principio di non aggravamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, assicurando la loro tempestiva conclusione, fermo restando il perseguimento delle prioritarie esigenze di interesse pubblico. A tal fine, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in ordine alla certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti.

2. Allo scopo di rendere certi i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, la Regione persegue altresì la piena applicazione del principio della responsabilità amministrativa, adottando misure idonee a garantire il rispetto dei termini prestabiliti per l'emanazione del provvedimento finale. La mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti è elemento utile ai fini della valutazione delle responsabilità dirigenziali, secondo quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990.

3. La Regione favorisce la diffusione delle modalità e degli strumenti, anche informatici, che consentono ai privati:

a) la piena accessibilità ai dati ed alle informazioni utili ai fini della presentazione delle istanze all'amministrazione regionale e alle amministrazioni locali;

b) la piena accessibilità allo stato dell'iter dei procedimenti amministrativi di loro specifico interesse, nel rispetto delle disposizioni statali in tema di partecipazione al procedimento e diritto d'accesso.

4. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione e gli enti locali curano la realizzazione di una banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza.

5. Nei procedimenti amministrativi soggetti al pagamento di oneri istruttori a carico dell'interessato, gli accordi di cui all'art. 2, comma 2, prevedono modalità volte a garantirne la parziale restituzione, qualora il procedimento si concluda oltre il termine previsto e per fatto imputabile all'amministrazione.

Art. 7.

Uniformità delle procedure amministrative

1. In attuazione del principio di armonizzazione e uniformità delle procedure amministrative, la Regione e gli enti locali assicurano l'uniforme applicazione delle procedure amministrative di rispettiva competenza e l'adozione omogenea della connessa modulistica. A tale scopo, sono sottoscritti accordi per regolare specifici oggetti e superare problematiche applicative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche in base alle indicazioni del Tavolo permanente, adotta specifiche direttive.

3. Il Nucleo tecnico vigila in ordine alla piena applicazione, su tutto il territorio regionale, delle direttive di cui al comma 2.



Art. 8.

Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati

1. Allo scopo di rendere effettiva l'azione di riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e i cittadini, la Regione persegue la piena applicazione del principio di compensazione prevedendo che ad ogni nuovo onere introdotto da provvedimenti normativi di propria competenza corrisponda l'eliminazione di un onere di valore equivalente.

Art. 9.

Divieto di richiesta di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni

1. Nei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, non possono essere richiesti al soggetto proponente l'istanza atti, informazioni e documenti già in possesso dell'amministrazione regionale o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. Previo accordo con le amministrazioni locali, il divieto di cui al comma 1 opera anche nei confronti dei procedimenti amministrativi di loro competenza, tenuto conto della realizzazione della banca dati informatica dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 6, comma 4.

Art. 10.

Semplificazioni per le imprese certificate

1. La Regione riconosce alle imprese certificate, in base alle norme nazionali e internazionali vigenti, agevolazioni di natura amministrativa con riferimento ai procedimenti amministrativi di loro specifico interesse.

2. Le forme e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 11.

Applicazione agli enti locali

1. La Regione promuove e monitora l'applicazione da parte degli enti locali dei principi di cui al presente Titolo.

2. In relazione all'applicazione della presente legge, la Regione esercita le proprie prerogative in materia di potere sostitutivo secondo quanto stabilito all'art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

Art. 12.

Norme di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale provvede all'istituzione del Tavolo permanente e del Nucleo tecnico, previsti dall'art. 4.

2. La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Tavolo permanente, individua gli ambiti prioritari oggetto degli interventi di semplificazione.

3. Costituiscono ambiti prioritari di intervento, ai sensi del comma 2:

a) l'applicazione degli istituti di semplificazione relativi alla disciplina statale della conferenza di servizi e del silenzio-assenso, con la conseguente revisione delle norme regionali eventualmente incompatibili;

b) la misurazione e le misure di riduzione degli oneri amministrativi informativi per le imprese, in raccordo con le iniziative svolte a livello statale in attuazione del piano per la riduzione degli oneri amministrativi, applicando per la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23 della Commissione europea, del 24 gennaio 2007, con-

cernente il programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea.

4. Agli interventi individuati ai sensi del comma 2, si applicano le disposizioni di cui al presente Titolo.

5. Ulteriori obiettivi prioritari potranno essere individuati sulla base degli accordi di cui all'art. 2.

6. La prima sessione per la semplificazione, di cui all'art. 5, è svolta entro il primo semestre 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 dicembre 2011

VASCO ERRANI

(Omissis)

11R0632

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 19.

Istituzione del registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I - n. 180 del 12 dicembre 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, con la presente legge intende:

a) sviluppare ed attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito regionale;

b) individuare modalità di snellimento procedimentale connesse all'applicazione dell'istituto del silenzio assenso con delega di attività istruttorie documentali ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

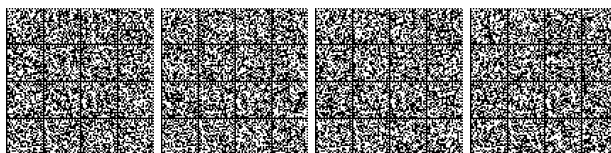
TITOLO I

DISCIPLINA DEL REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC)

Art. 2.

Istituzione del Registro unico dei controlli (RUC)

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), è istituito il Registro unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali, integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), di cui all'art. 22 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di



agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34) e nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449).

Art. 3.

Contenuti del RUC

1. Il RUC sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è costituito da uno specifico archivio informatizzato interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita con il regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 (Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna), attraverso il quale sono resi disponibili, tra l'altro, i dati relativi alle risultanze dei sopralluoghi presso le aziende in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articoli 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173).

2. Il RUC raccoglie per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, la data e la tipologia di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa comunitaria e statale.

3. Nel RUC sono inserite tutte le attività di verifica tese ad accertare la dimensione e la consistenza del complesso aziendale in termini produttivi e culturali, il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario e l'adempimento di ogni altra prescrizione, impegno o obbligo posto in capo all'impresa per finalità connesse all'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti, premi e contributi ovvero per adempiere a discipline di regolazione dei mercati, di certificazione delle produzioni, di profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale.

4. Il RUC potrà contenere anche altri dati dell'impresa riferiti ad adempimenti ed obblighi previsti dalla disciplina vigente, tra i quali quelli in materia di rapporti di lavoro, aspetti previdenziali ed assistenziali e prevenzione e sicurezza sul lavoro, che verranno acquisiti con le modalità previste all'art. 7 della presente legge.

Art. 4.

Amministrazioni pubbliche coinvolte

1. Il RUC unico dei controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali è implementato con informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni che esercitano funzioni amministrative su procedimenti in materia di agricoltura, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

2. Il RUC è altresì alimentato con i dati forniti dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) in esito alle funzioni di controllo delegate dall'Agenzia a soggetti pubblici, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) ed in applicazione della normativa comunitaria e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori).

3. Oltre agli enti individuati ai commi 1 e 2, partecipano attivamente all'implementazione del RUC l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) ed i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (USL), attraverso i diversi uffici articolati sul territorio regionale.

4. Ciascuna amministrazione è responsabile della correttezza delle operazioni di controllo eseguite e della corrispondenza tra i dati e i documenti posseduti e quelli inseriti nel RUC.

Art. 5.

Definizione degli strumenti e delle modalità di effettuazione dei controlli

1. La Regione promuove, in accordo con enti, aziende ed agenzie indicate all'art. 4, l'elaborazione di schede di rilevazione e di controllo e procedure di verbalizzazione condivise su tutto il territorio regionale, nonché la definizione di standard e modalità omogenee di effettuazione delle attività di verifica tesi al superamento di inutili ripetizioni e disciplinati in appositi protocolli operativi, approvati dalla Giunta regionale.

Art. 6.

Efficacia ed utilizzo delle risultanze dei controlli inserite nel RUC

1. Le amministrazioni individuate all'art. 4 si avvalgono, nei procedimenti di rispettiva competenza, delle risultanze dei controlli riportate nel RUC.

2. Al fine di pianificare le proprie attività, le amministrazioni coinvolte consultano il RUC prima dell'effettuazione di ogni controllo in loco per verificare se i dati riportati soddisfano le esigenze connesse all'esercizio dei compiti ispettivi, di vigilanza e di verifica cui sono preposte, o per concertare, se già programmato, l'effettuazione di un controllo integrato, ferma restando la piena titolarità delle amministrazioni medesime.

3. Gli esiti degli accertamenti registrati sono utilizzati anche per l'attivazione di procedimenti di recupero o restituzione di aiuti, premi o erogazioni alle imprese, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

4. Resta ferma l'applicazione di specifiche normative di settore e delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per attività di accertamento cui consegua l'applicazione di sanzioni amministrative.

Art. 7.

Accordi di collaborazione ed interscambio dati con altre pubbliche amministrazioni

1. Al fine di implementare il RUC con ulteriori dati di cui all'art. 3, comma 4, la Regione promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione ed interscambio con altre amministrazioni pubbliche, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche.

Art. 8.

Funzioni della Regione e di AGREA

1. La Regione presidia l'attuazione del sistema unitario ed integrato dei controlli esercitando, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) coordina i rapporti con le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte;
- b) individua, con il supporto di AGREA, i procedimenti interessati al processo di registrazione nell'archivio;
- c) promuove, in relazione agli esiti sul monitoraggio dei controlli e ai fini dello sviluppo del sistema, azioni di semplificazione e miglioramento.

2. La gestione dell'archivio informatizzato che dovrà tenere traccia storica di tutte le registrazioni effettuate, la definizione delle modalità di implementazione e aggiornamento di carattere tecnico-informatico, il monitoraggio sui dati ed ogni aspetto di carattere organizzativo-gestionale sono affidate ad AGREA, che adotta, in accordo con la Regione e in integrazione con il SIAR, le specifiche tecniche, i manuali operativi



ed ogni provvedimento necessario al funzionamento dell'archivio. Ad AGREA compete anche, in accordo con la Regione, la definizione delle modalità di accesso all'archivio informatizzato da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati di cui all'art. 10.

Art. 9.

Comunicazione dei dati ed informazioni contenuti nel RUC

1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

a) per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e per l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, contenuti nell'archivio informatizzato sono oggetto di comunicazione, anche mediante interconnessione, tra le amministrazioni coinvolte nel sistema unitario ed integrato dei controlli;

b) per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e per l'esercizio di compiti ispettivi, di vigilanza, di verifica e controllo, i dati e le informazioni di cui all'art. 3, comma 2, contenuti nell'archivio informatizzato possono essere comunicati, anche mediante interconnessione, ad altre pubbliche amministrazioni, che ne facciano richiesta, per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Art. 10.

Consultazione del RUC da parte delle imprese agricole ed agroalimentari

1. Le imprese esercenti attività agricola ed agroalimentare possono consultare l'archivio informatizzato con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi alla propria posizione.

2. L'accesso può aver luogo direttamente, per il tramite di un soggetto terzo o attraverso il CAA ai quali l'interessato conferisce, per iscritto, apposita delega.

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA

Art. 11.

Snellimento dei procedimenti

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti, di competenza della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, ai sensi delle leggi regionali n. 15 del 1997 e n. 10 del 2008, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, di cui all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge n. 7 marzo 2003, n. 38). Con la medesima deliberazione sono individuati, con riferimento ai singoli procedimenti, gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere e le condizioni cui devono attenersi.

2. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine individuato per ciascun procedimento con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, che decorre dalla data di ricevimento dell'istanza istruita dai CAA. Decorso tale termine che, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, non può comunque essere superiore a centottanta giorni, l'istanza si intende accolta.

3. La Giunta regionale definisce inoltre le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni individuate al comma 1.

Art. 12.

Norma di semplificazione

1. Per il perseguimento di obiettivi generali di semplificazione amministrativa riguardanti istanze, procedure, richieste da parte di soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i procedimenti per i quali è ammessa la presentazione per il tramite delle organizzazioni professionali agricole di cui all'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1997.

Art. 13.

Disposizioni per la tracciabilità dei rifiuti in agricoltura

1. I concessionari del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani sono autorizzati ad avvalersi delle organizzazioni professionali agricole previste all'art. 14 della legge regionale n. 15 del 1997 o dei Consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34, e 7 febbraio 1992, n. 7), per gli adempimenti relativi al trasporto dei rifiuti speciali derivanti dall'attività agricola, sulla base di una convenzione che ne disciplini le reciproche obbligazioni e le modalità con le quali l'agricoltore è ricompreso nell'organizzazione del gestore del servizio pubblico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione emana criteri specifici tesi ad assicurare la tracciabilità del rifiuto, al fine di conseguire livelli più elevati di tutela ambientale e della salute, che prevedano le modalità di accreditamento dei singoli agricoltori, nonché le modalità di conferimento all'impianto assegnato entro il termine previsto nella comunicazione al gestore del servizio.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Entrata in vigore del RUC, norme per il periodo transitorio e disposizioni applicative

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorre un periodo transitorio non superiore a diciotto mesi, durante il quale l'archivio informatizzato di cui al Titolo I viene attivato ed implementato con le informazioni in possesso della Regione, delle Province, delle Comunità montane, delle Unioni di Comuni e di AGREA, relativamente ai procedimenti di rispettiva competenza.

2. Previa adozione di appositi protocolli operativi, entro i successivi dodici mesi nel RUC verranno inseriti anche i controlli effettuati da ARPA e USL.

3. L'effettiva attivazione del RUC e dell'efficacia delle norme riferite all'utilizzazione delle informazioni ivi inserite ed eventuali disposizioni applicative sono stabilite con atto della Giunta regionale pubblicato nel *Bollettino ufficiale* telematico della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 dicembre 2011

ERRANI

(Omissis)

11R0633



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 ottobre 2011, n. 53/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Toscana
n. 51 del 2 novembre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, commi 3 e 6 della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'art. 62;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Visti gli indirizzi e i criteri generali per la microzonazione sismica approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile e dalla conferenza unificata delle regioni e delle province autonome in data 13 novembre 2008, emanati ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59) e ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile) convertito, con modificazioni, con la legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri 15 novembre 2010, n. 3907 (Attuazione dell'art. 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, con la legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico) ed, in particolare, l'art. 3 di detta ordinanza, che stabilisce che le regioni predispongano i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, sentiti i comuni interessati e che gestiscano i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico;

Visto il parere del comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 24 marzo 2011;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza di cui all'art. 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 aprile 2011;

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 12 maggio 2011;

Visto il parere della sesta Commissione consiliare «Territorio e ambiente», riunitasi nella seduta del 15 settembre 2011 e le indicazioni in esso contenute;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 17 ottobre 2011, n. 882 con la quale è stato approvato il regolamento.

Considerato quanto segue:

1. nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 62 della legge regionale 1/2005, come modificato dalla legge regionale 2 agosto 2011, n. 36 (Modifiche all'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

«Norme per il governo del territorio»), si intendono precisare le modalità di svolgimento del controllo svolto dalle strutture regionali competenti sulle indagini geologiche effettuate dai comuni;

2. si intende precisare che il controllo delle strutture regionali competenti, che costituisce valutazione tecnica, consiste nella verifica della conformità delle indagini geologiche a quanto stabilito dalle direttive tecniche di cui all'allegato A del regolamento;

3. in particolare, si intende prevedere che le strutture regionali competenti valutino che le indagini geologiche dei comuni siano conformi alle direttive regionali per gli aspetti geomorfologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici o di rischio sismico del territorio a cui afferiscono;

4. rispetto al regolamento approvato con d.p.g.r.26/R/2007, si ritiene di dover rendere più efficace l'esito del controllo svolto dalla struttura regionale competente, al fine della migliore prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico nell'ambito di una più coerente e funzionale pianificazione del territorio ed, altresì, al fine della migliore economia e chiarezza dei procedimenti amministrativi;

5. si valuta necessario in sede di formazione delle indagini geologiche tener conto, limitatamente agli aspetti sismici, dei criteri nazionali di microzonazione sismica e del loro recepimento nella formazione degli strumenti urbanistici generali;

6. si ritiene pertanto che i comuni possano approvare i loro strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio solo dopo aver acquisito l'esito positivo del controllo da parte della struttura regionale competente;

7. si ritiene opportuno accogliere le indicazioni contenute nel parere della sesta Commissione consiliare «Territorio e ambiente» riunitasi nella seduta del 15 settembre 2011;

si approva il presente regolamento

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) il presente regolamento disciplina:

a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione del rischio sismico, di seguito indicate «indagini geologiche»;

b) il procedimento per il deposito delle indagini geologiche presso le strutture regionali competenti;

c) le modalità del controllo delle indagini geologiche da parte della struttura regionale competente.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini geologiche da effettuare in sede di formazione:

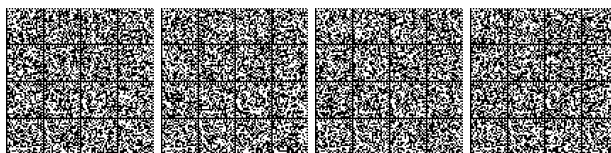
- a) dei piani strutturali e relative varianti;
- b) dei regolamenti urbanistici e relative varianti;
- c) dei piani complessi d'intervento e relative varianti;
- d) dei piani attuativi e relative varianti;
- e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.

Art. 3.

Indagini geologiche

1. Fermo restando quanto previsto al comma 3, in sede di formazione, il comune correda:

a) i piani strutturali delle indagini geologiche dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico;



b) i regolamenti urbanistici, i piani complessi d'intervento e i piani attuativi delle indagini dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione;

c) le varianti ai piani regolatori generali vigenti delle indagini geologiche dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, nonché delle indagini dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione.

2. Le indagini geologiche di cui al comma 1 sono effettuate in conformità a quanto prescritto dalle direttive tecniche contenute nell'allegato A del presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

3. Limitatamente agli aspetti sismici delle indagini geologiche, il comune non effettua gli studi di microzonazione sismica di cui all'allegato A al presente regolamento in sede di formazione dei piani attuativi e dei piani complessi di intervento e delle loro relative varianti.

4. Il comune non effettua nuove indagini geologiche nei casi di:

a) varianti che riguardano la mera riproposizione di vincoli urbanistici;

b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici o varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;

c) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili comunque denominate;

d) varianti che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità.

Art. 4.

Presentazione e deposito delle indagini geologiche

1. Le indagini geologiche di cui al presente regolamento sono presentate a cura del comune presso la struttura regionale competente, che effettua l'accertamento formale della documentazione verificando:

a) la compilazione della scheda per il deposito redatta utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente;

b) la completezza degli elaborati di cui all'art. 5.

2. Qualora dall'accertamento formale di cui al comma 1 risulti la completezza della documentazione, la struttura regionale competente attribuisce la data ed il numero di deposito, nonché l'iscrizione in apposito registro e ne dà comunicazione al comune entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione.

3. Qualora dall'accertamento formale di cui al comma 1 risulti che la documentazione è incompleta, entro sette giorni dalla data di acquisizione, la struttura regionale competente richiede al comune le relative integrazioni.

4. Acquisite le integrazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente attribuisce la data ed il numero di deposito e ne dà comunicazione al comune entro sette giorni dalla data di acquisizione della documentazione integrativa.

Art. 5.

Elaborati da presentare ai fini del deposito

1. Alla struttura regionale competente sono presentati ai fini del deposito i seguenti elaborati:

1) scheda per il deposito, compilata in ogni sua parte, redatta utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente;

2) attestazione della compatibilità degli elaborati progettuali dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio alle indagini geologiche effettuate, rilasciata dal progettista dello stesso strumento o atto, utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente;

3) certificazione dell'adeguatezza delle indagini geologiche effettuate alle direttive tecniche di cui al presente regolamento, utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente;

4) indagini geologiche, comprensive degli approfondimenti idrologico-idraulici, geologico-tecnici e sismici di cui all'allegato A del presente regolamento;

5) ove previsto dal piano di bacino oppure dal piano di assetto idrogeologico, il parere dell'Autorità di bacino oppure il verbale della conferenza dei servizi di cui all'art. 13, comma 2;

6) elaborati del piano strutturale o dell'atto di governo del territorio da adottare, a cui si riferiscono le indagini geologiche. In caso di varianti sono evidenziati gli ambiti territoriali interessati dalle nuove previsioni.

2. Nei casi previsti dall'art. 3, comma 4, il responsabile del procedimento certifica che non è necessario effettuare le indagini geologiche ed indica gli estremi del precedente deposito in relazione all'ambito interessato, utilizzando il modulo approvato con decreto del dirigente regionale competente.

Art. 6.

Controllo delle indagini geologiche

1. La struttura regionale competente controlla che le indagini geologiche di cui al presente regolamento siano effettuate in conformità a quanto prescritto dalle direttive tecniche contenute nell'allegato A del presente regolamento.

2. Il controllo di cui al comma 1, che costituisce valutazione tecnica della struttura regionale competente, è obbligatorio o a campione e si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 7 e 8.

3. La struttura regionale competente invia al comune l'esito del controllo entro sessanta giorni dalla data di deposito delle indagini geologiche soggette a controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 7 oppure entro quarantacinque giorni dal sorteggio di cui all'art. 8 comma 1, per le indagini geologiche soggette a controllo a campione.

Art. 7.

Controllo obbligatorio

1. Sono soggette a controllo obbligatorio le indagini geologiche che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti della pianificazione territoriale o atti di governo del territorio che il comune intende adottare:

a) piani strutturali o regolamenti urbanistici;

b) varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali vigenti, nonché piani complessi d'intervento e loro varianti, ove aree classificate dal punto di vista sismico o dal punto di vista idraulico o geomorfologico in «pericolosità elevata» o «molto elevata», secondo le classificazioni di cui all'allegato A, qualora:

1) prevedano nuove infrastrutture a rete o puntuali, ad eccezione dei parcheggi a raso e dei tratti viari di collegamento tra viabilità esistenti non superiori a duecento metri lineari;

2) prevedano la realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamento di edifici esistenti per superfici coperte complessive superiori a cinquanta metri quadrati;

3) prevedano il mutamento della destinazione d'uso a fini abitativi di edifici aventi diversa destinazione;

4) siano relative a previsioni alle quali, in attuazione di quanto previsto dalle direttive di cui all'allegato A del presente regolamento, è attribuita «fattibilità limitata» dalle indagini geologiche allegata alla variante, ove previste, o dalle indagini geologiche già elaborate e depositate;

c) piani attuativi o loro varianti ove riguardanti aree classificate dal punto di vista sismico o dal punto di vista idraulico o geomorfologico in «pericolosità elevata» o «molto elevata», secondo la classificazione di cui all'allegato A del presente regolamento;

d) varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali vigenti, piani complessi d'intervento o piani attuativi, che comportino una riduzione delle classi di pericolosità elevata o molto elevata a classi inferiori rispetto a quelle attribuite negli strumenti urbanistici già approvati.



Art. 8.

Controllo a campione

1. Le indagini geologiche depositate, con esclusione delle indagini geologiche soggette a controllo obbligatorio, sono sottoposte a controllo a campione con il metodo del sorteggio.

2. Il sorteggio è effettuato almeno ogni trenta giorni, nella misura di una ogni dieci o frazione di dieci indagini geologiche non soggette a controllo obbligatorio depositate nel periodo corrispondente.

3. Del sorteggio è redatto apposito verbale, vistato dal responsabile della struttura regionale competente, con la specificazione che le indagini geologiche non estratte sono da considerarsi archiviate.

4. La struttura regionale competente trasmette copia del verbale entro venti giorni dalla data del sorteggio ai comuni che hanno depositato indagini non soggette al controllo obbligatorio nel periodo interessato dal sorteggio.

Art. 9.

Esito del controllo

1. Qualora dal controllo risulti che le indagini geologiche siano state effettuate in conformità a quanto prescritto dalle direttive tecniche contenute nell'allegato A del presente regolamento, la struttura regionale competente dà comunicazione dell'esito positivo del controllo al comune interessato nei termini di cui all'art. 6, comma 3, e provvede all'archiviazione delle indagini geologiche depositate.

2. Qualora dal controllo risulti che le indagini geologiche non siano state effettuate in conformità a quanto prescritto dalle direttive contenute nell'allegato A del presente regolamento, con particolare riferimento alla valutazione degli aspetti geomorfologici, idraulici, di dinamica costiera, idrogeologici o di rischio sismico, la struttura regionale competente subordina l'esito finale del controllo all'effettuazione di modifiche o integrazioni alle indagini depositate. In tal caso, il comune provvede a trasmettere:

a) le modifiche o le integrazioni apportate alla struttura regionale competente che, nei trenta giorni successivi, invia al comune l'esito finale del controllo;

b) le proprie controdeduzioni alla struttura regionale competente che, nei trenta giorni successivi, invia al comune l'esito finale del controllo.

3. A seguito dell'esame di quanto trasmesso dal comune ai sensi del comma 2, nell'esito finale del controllo la struttura regionale competente può individuare singole previsioni puntuali dello strumento o atto che devono essere escluse dal provvedimento di approvazione di detto strumento o atto, in quanto le relative indagini geologiche richiedono modifiche, integrazioni oppure approfondimenti. L'eventuale successiva approvazione di tali previsioni è comunque subordinata a quanto disposto dal comma 2.

Art. 10.

Adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti

1. Il comune adotta gli strumenti o gli atti di cui all'art. 2 a seguito della comunicazione della data e del numero di deposito ai sensi dell'art. 4.

Art. 11.

Approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti

1. Il comune approva gli strumenti o gli atti le cui indagini geologiche sono soggette al controllo obbligatorio ai sensi dell'art. 7 oppure sono oggetto del campione estratto ai sensi dell'art. 8:

a) a seguito della comunicazione dell'esito positivo del controllo ai sensi dell'art. 9, comma 1;

b) a seguito della comunicazione dell'esito finale del controllo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a), nel caso in cui esso sia positivo;

2. Il comune approva gli strumenti o gli atti le cui indagini non sono oggetto del campione estratto ai sensi dell'art. 8, a seguito del ricevimento del verbale di cui all'art. 8, comma 4.

3. Nel caso di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), il comune approva gli strumenti o gli atti a seguito della comunicazione da parte della struttura regionale competente dell'esito finale del controllo, adeguandosi allo stesso.

4. Nel caso di cui all'art. 9, comma 3, il comune approva gli strumenti o gli atti escludendo le singole previsioni puntuali individuate dalla struttura regionale competente.

5. Qualora il comune, ai fini dell'approvazione degli strumenti o degli atti di cui all'art. 2 intenda introdurre, a seguito di osservazioni pervenute, modifiche alle classi di pericolosità o alle condizioni di fattibilità o nuove attribuzioni di fattibilità rispetto a quelle risultanti dall'adozione, procede ad integrare gli elaborati già presentati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 14, comma 2.

6. A seguito delle integrazioni di cui al comma 5, la struttura regionale competente effettua un nuovo controllo e ne comunica l'esito al comune entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Il comune approva gli strumenti o gli atti adeguandosi all'esito del controllo.

Art. 12.

Pubblicità

1. Le indagini geologiche costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio a cui si riferiscono e sono pubblicate contestualmente ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 1/2005.

Art. 13.

Collaborazione e coordinamento

1. Nella fase che precede la presentazione della documentazione di cui all'art. 4, il comune può richiedere che la struttura regionale competente fornisca elementi utili alla definizione del quadro conoscitivo.

2. Il comune promuove le più opportune forme di collaborazione con l'Autorità di bacino e la struttura regionale competente al controllo delle indagini geologiche, anche attraverso l'indizione di apposite conferenze di servizi per l'armonizzazione dei quadri conoscitivi dei piani di riferimento per le indagini geologiche nonché per il necessario coordinamento ai fini del rilascio dei rispettivi atti di competenza.

Art. 14.

Redazione e inoltro di istanze, documentazione e moduli esemplificativi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, la presentazione della documentazione relativa alle indagini geologiche prevista nel presente regolamento, nonché le comunicazioni, le richieste e ogni altro atto o documento cui esso fa riferimento, sono effettuate attraverso l'interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare invio e ricezione delle comunicazioni.

2. Su tutti i documenti o elaborati sui quali sia necessario apporre la firma dei tecnici responsabili, essa è apposta in forma digitale.

3. La documentazione tecnica è presentata con le modalità telematiche di cui al comma 1 secondo le specifiche tecniche regionali in materia di acquisizione di dati geografici tematici in formato digitale.

4. Il dirigente regionale competente all'approvazione dei moduli di cui agli articoli 4 e 5 è individuato nel coordinatore di area di riferimento per le strutture regionali di cui all'art. 4, comma 1.



Art. 15.

Norma transitoria concernente la redazione e l'inoltro di istanze e documentazione

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento le strutture regionali e gli enti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione o trasmissione degli atti di cui all'art. 14.

2. Fino alla definizione delle nuove modalità di presentazione secondo quanto previsto al comma 1, la presentazione della documentazione relativa alle indagini geologiche prevista nel presente regolamento, nonché tutte le comunicazioni, le richieste e ogni altro atto o documento cui esso fa riferimento, sono effettuate in forma cartacea, in copia unica.

3. Fino alla definizione delle modalità telematiche di comunicazione o trasmissione secondo quanto previsto al comma 1, la documentazione relativa alle indagini geologiche e presentata ai fini del deposito ai sensi dell'art. 4, si intende per acquisita dalla struttura regionale competente:

a) alla data di acquisizione al protocollo in caso di consegna a mano della documentazione da parte del comune;

b) alla data di ricevimento postale dell'avviso in caso di invio tramite raccomandata;

c) alla data di acquisizione al protocollo, nel caso di invio tramite posta ordinaria.

Art. 16.

Norma transitoria concernente le indagini già presentate o depositate

1. Le indagini geologiche che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già presentate o depositate presso le strutture regionali competenti sono soggette alla disciplina vigente alla data della loro presentazione o del loro deposito.

2. Per gli aspetti sismici delle indagini geologiche, ai piani complessi di intervento e ai piani attuativi che si riferiscono a regolamenti urbanistici le cui indagini geologiche sono state effettuate ai sensi del regolamento emanato con il d.p.g.r. 26/R/2007, si applicano le direttive tecniche di cui all'allegato A di detto regolamento.

Art. 17.

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 16, alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n.26/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 25 ottobre 2011

ROSSI

(Omissis)

11R0598

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2011, n. 9.

Disciplina per le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I - II (serie generale) n. 53 del 30 novembre 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), disciplina le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi), danneggiate dalla crisi sismica del 15 dicembre 2009.

Art. 2.

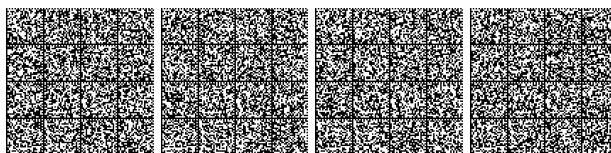
Soggetti beneficiari

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso alle piccole e medie imprese, anche stagionali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA), esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che hanno subito un danno indiretto derivante dalla sospensione e/o trasferimento della attività a seguito della crisi sismica del 15 dicembre 2009, ubicate nel territorio del Comune di Marsciano, maggiormente colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, nonché dei comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegara, San Venanzo e Torgiano.

2. Possono accedere al contributo le imprese di cui al comma 1 che a seguito degli eventi sismici del 15 dicembre 2009 hanno subito un danno indiretto di cui all'art. 5 a causa della sospensione e/o trasferimento della propria attività in altra sede in quanto, alla data degli eventi sismici, gli immobili adibiti all'attività di impresa risultano:

a) totalmente o parzialmente danneggiati;

b) inutilizzabili per accertata inagibilità viaria, per danni subiti dalle strutture attigue o sovrastanti ovvero per lavori di ristrutturazione o ricostruzione.



Art. 3.

Determinazione del danno indiretto

1. Possono accedere al contributo di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 che nel periodo tra il 15 dicembre 2009 e il 14 dicembre 2010 hanno subito, per effetto della sospensione o del trasferimento dell'attività produttiva, una riduzione del fatturato non inferiore al venti per cento rispetto alla media annuale del biennio precedente al 15 dicembre 2009.

2. La sospensione e/o il trasferimento dell'attività produttiva devono risultare da copia della relativa comunicazione di sospensione o di trasferimento al comune o alla CCIAA nonché da relativa ordinanza di inagibilità e/o sgombero o da scheda di rilevamento dei danni rilasciata dai soggetti competenti attestante la sussistenza e l'entità del danno.

3. In caso di impresa costituitasi da meno di due anni e comunque in data antecedente agli eventi sismici del 15 dicembre 2009, la riduzione del fatturato dell'attività è calcolata rispetto alla media giornaliera del fatturato conseguito nel periodo intercorrente tra la data di costituzione dell'impresa e la data dell'evento sismico, rapportata al periodo tra il 15 dicembre 2009 e il 14 dicembre 2010.

4. La riduzione di fatturato prodotto e la certificazione dell'avvenuta sospensione e/o trasferimento dell'attività devono essere rilevate dalla contabilità I.V.A. e/o dai registri contabili obbligatori dell'impresa richiedente ed attestata mediante dichiarazione rilasciata da professionisti abilitati, iscritti agli Ordini dei dottori o ragionieri commercialisti, ovvero dalle strutture di emanazione delle Associazioni di categoria, nell'ipotesi in cui l'impresa richiedente se ne avvalga per la tenuta della contabilità.

Art. 4.

Determinazione del contributo

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso una tantum a fondo perduto ed è pari al venticinque per cento della differenza tra il fatturato relativo al periodo tra il 15 dicembre 2009 e il 14 dicembre 2010 e quello relativo allo stesso periodo del biennio precedente il 15 dicembre 2009, determinata ai sensi dell'art. 3 e sino ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila/ 00) per ciascuna impresa interessata.

Art. 5.

Priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, si tiene conto, nell'ordine, delle seguenti priorità:

a) imprese ubicate nel territorio del Comune di Marsciano in quanto maggiormente colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009;

b) imprese ubicate nel territorio dei comuni di Collazzone, Deruta, Magione, Perugia e Piegare;

c) imprese ubicate nel territorio dei comuni di Corciano, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Panicale, San Venanzo e Torgiano.

2. Nell'ambito di ciascuna delle priorità di cui al comma 1 hanno precedenza, nell'ordine:

a) le imprese con ordinanza di sgombero per inagibilità totale dei locali, costrette alla chiusura completa dell'esercizio e che non hanno delocalizzato l'attività;

b) le imprese che hanno subito un periodo di sospensione dell'esercizio per inagibilità totale o parziale dei locali;

c) le imprese che, per effetto dell'evento sismico, hanno subito un periodo di sospensione dell'esercizio;

d) le imprese che, per effetto dell'evento sismico, hanno trasferito la propria ubicazione.

3. Sull'importo del contributo riconosciuto a ciascuna impresa costituisce ulteriore titolo di priorità l'incidenza percentuale del danno economico subito rispetto al fatturato del biennio precedente, determinato nei modi previsti dall'art. 3.

Art. 6.

Presentazione della domanda

1. La Giunta regionale stabilisce con apposito bando i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui al presente regolamento. Il bando è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sui siti internet della Regione e dei comuni interessati. La Giunta regionale può affidare a Gepafin, tramite apposita convenzione, la gestione amministrativa e contabile per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento.

2. Gepafin, completata l'attività amministrativa per la concessione di contributi di cui al presente regolamento, rimette, secondo le modalità fissate nella relativa convenzione di affidamento, alla Giunta regionale e al Consiglio una relazione in ordine all'attività svolta.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 23 novembre 2011

MARINI

(Omissis).

11R0629

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2011, n. 14.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Suppl. strao. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 25 novembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

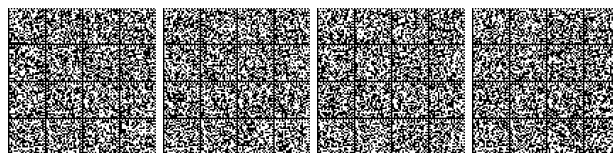
TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Art. 1.

Saldo finanziario

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e sue successive modifiche e integrazioni, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010, è accertato in euro 262.955.532,96. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.



Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale di bilancio 31 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013), la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 262.955.532,96, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2011 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2011 e di euro 21.550.000,00 dal 2012 in poi.

2. All'onere conseguente del comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2011 e successivi, del bilancio pluriennale 2011-2013.

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1, è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella F) allegata alla presente legge.

Art. 3.

Fondi da reinscrivere

1. L'ammontare dei fondi da reinscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2011, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2010, a norma dell'articolo 82, comma 6 della l.r. 13/2000, è accertato in euro 805.961.691,22, come risulta dalla Tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4.

Fondi perenti

1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della l.r. 13/2000 è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2010 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2011 e di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 e al bilancio pluriennale 2011-2013 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle A) e B) allegata alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI COLLEGATI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 6.

Modificazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), le parole: « comma 1,» sono soppresse.

Art. 7.

Modificazione ed integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 26 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)) è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla sottoscrizione di apposito atto convenzionale di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), tra Regione, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate, le attività di gestione e di riscossione dell'IRAP proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997.»

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 26/2008 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del d.lgs. 68/2011, sono svolte dall'Agenzia delle Entrate previa stipula di apposita convenzione. Fino alla stipula della predetta convenzione le attività di cui al primo periodo proseguono nelle forme e nei modi previsti dal d.lgs. 446/1997.»

Art. 8.

Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 3

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 - Legge finanziaria 2011), le parole: «la somma di euro 2.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «la somma di euro 3.000.000,00».

2. Alla Tabella C) della l.r. 3/2011, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella G) allegata alla presente legge.

3. Alla Tabella D) della l.r. 3/2011, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella H) allegata alla presente legge.

Art. 9.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «e dell'artigianato»;

b) al comma 1, dopo le parole: «e dei servizi» sono inserire le seguenti: «e delle imprese di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell'artigianato), ovvero le imprese di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato)»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 135.000,00 con la seguente imputazione:

a) euro 100.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.012 denominata "Interventi in favore del commercio" (cap. 5732 n.i.);

b) euro 35.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.009 denominata "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (cap. 5524 n.i.);

d) al comma 4 dopo il numero: «(6080)» sono inserite le seguenti parole: «e di euro 35.000,00 dall'unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100)».



2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 4/2011, le parole: «i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «per il settore privato i soggetti passivi di cui all'articolo 3».

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 4/2011, il numero: «450.000,00» è sostituito dal seguente: «537.000,00».

4. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 4/2011, il numero: «170.000,00» è sostituito dal seguente: «250.493,00».

Art. 10.

Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2011, n. 5

1. L'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013) è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Anticipazione fondi Agea*). — 1. È autorizzata per l'anno 2011, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da Agea-OP ai sensi del Reg. CE 1698/2005, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della misura 511 "Assistenza Tecnica", la spesa di euro 5.000.000,00 (UPB 07.2.014 - cap. 8200 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753).».

2. L'articolo 18 della l.r. 5/2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Avvio delle misure di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale 2007-2013*). — 1. È autorizzata per l'anno 2011, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP ai sensi del Reg. CE 1698/2005, a copertura degli oneri per il personale dedicato alle attività di assistenza tecnica del Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2007-2013 (PSR), la spesa di euro 200.000,00 (UPB 02.1.013 - cap. 286 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753).».

3. La Tabella E) della l.r. 5/2011, relativa alla destinazione del mutuo di euro 53.500.500,00, è sostituita dalla Tabella E) allegata alla presente legge.

4. La Tabella H) della l.r. 5/2011, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2006 al 2010, è sostituita dalla Tabella F) allegata alla presente legge.

5. La Tabella L) della l.r. 5/2011, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla Tabella I) allegata alla presente legge.

6. La Tabella M) della l.r. 5/2011, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2011, è sostituita dalla Tabella L) allegata alla presente legge.

7. La Tabella O) della l.r. 5/2011, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione per l'anno 2011, è sostituita dalla Tabella M) allegata alla presente legge.

Art. 11.

Finanziamento interventi articolo 8-bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 8-bis, comma 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 116.000,00, con imputazione alla UPB 03.1.005 (cap. 304 n.i.).

Art. 12.

Finanziamento Associazione regionale allevatori dell'Umbria

1. La somma di euro 430.000,00 iscritta nella UPB 07.1.019 (cap. 3882) è destinata al finanziamento delle attività dell'Associazione regionale allevatori dell'Umbria - ARA Umbria.

Art. 13.

Modificazione alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15

1. All'articolo 46, comma 1 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 e successive modificazioni (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), la lettera dd) è soppressa.

TITOLO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 14.

Pensionamento per anzianità di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente) si applicano anche per il triennio 2012-2014, secondo le modalità già stabilite dalla Giunta regionale per il triennio 2009-2011.

2. Entro il 30 giugno 2012 il Consiglio e la Giunta regionale definiscono congiuntamente le modalità applicative di quanto previsto dal comma 1, per tutti i soggetti indicati dall'articolo 6 della l.r. 14/2008.

Art. 15.

Costituzione «Fondazione di partecipazione Perugiaassisi 2019»

1. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove la costituzione della «Fondazione di partecipazione Perugiaassisi 2019», al fine di realizzare, insieme ai comuni di Perugia e di Assisi, tutte le attività necessarie e conseguenti alla candidatura a «Capitale europea della cultura 2019».

2. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con la somma di euro 50.000,00 da imputare nella UPB 10.1.005 denominata «Interventi a sostegno dello spettacolo» (cap. 1028 n.i.) del bilancio di previsione 2011.

3. La Regione concorre per l'anno 2011 al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con euro 10.000,00 da imputare nella UPB 10.1.005 denominata «Interventi a sostegno dello spettacolo» (cap. 1029 n.i.) del bilancio di previsione.

4. Per gli anni 2012 e successivi, l'entità della spesa per il finanziamento del fondo di gestione di cui al comma 3, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 16.

Modificazione dell'articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 12

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 12 (Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Abrogazione*). — 1. Sono e restano abrogati gli articoli da 1 a 5 e gli articoli da 7 a 33 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)).

2. Sono e restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 6 della l.r. 35/1994.

3. È e resta abrogata la Tabella A della l.r. 35/1994.».



Art. 17.

Reviviscenza dei commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 novembre 2011, n. 12 (Scioglimento dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.) - Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35), restano in vigore i commi 5, 6, 8, 9 e 10 dell'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria (E.S.A.U.) e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.)) nel seguente testo:

«5. Il fondo di previdenza istituito in favore del personale dell'E.S.A.U., disciplinato con atto n. 41 del 27 febbraio 1974 del Commissario dell'ente e confermato con atto n. 123 del 21 maggio 1984, del Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo, è trasferito alla Regione, secondo le risultanze accertate dal Commissario.

6. La Giunta regionale ridetermina con proprio atto la disciplina del fondo di cui al comma 5 nel rispetto dei diritti acquisiti dai dipendenti dell'E.S.A.U. alla luce della precedente disciplina.

8. L'indennità di anzianità prevista a favore del personale dell'E.S.A.U. con deliberazione del Commissario straordinario n. 49 del 24 aprile 1974 confermata con atto n. 123 del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso in data 21 maggio 1984, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. A tutto il personale dell'E.S.A.U., transitato nel ruolo del personale regionale, viene garantito il trattamento di fine servizio mediante l'iscrizione all'INPDAP - Gestione ex INADEL.

10. In attuazione della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, il Commissario provvederà, nei confronti del personale dell'E.S.A.U. che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti titolare del trattamento di quiescenza a carico dell'Ente, alla determinazione sia del maturato secondo la normativa vigente per l'Ente in materia di Trattamento di fine rapporto (T.F.R.), sia di quanto spettante in indennità premio di servizio secondo la vigente disciplina INADEL. In sede di liquidazione della differenza tra i due trattamenti, da avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dovrà tener conto anche degli importi delle anticipazioni a tale data percepite, ovvero si dovrà procedere al loro recupero fino a concorrenza sulla quota di T.F.R. spettante. La parte eccedente sarà recuperata sulla quota di T.F.R. dovuta, in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro.»

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 24 novembre 2011

MARINI

(Omissis).

11R0627

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2011, n. 15.

Norme per la valorizzazione delle risorse e del territorio rurale dell'Umbria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 2 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto regionale, promuove iniziative al fine di valorizzare il proprio territorio rurale e le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali, in coerenza con la strategia europea per lo sviluppo rurale e con la programmazione regionale, con specifico riferimento a quella turistica.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate direttamente dalla Regione, da enti o agenzie regionali o società strumentali ovvero da enti pubblici, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

Art. 2.

Programmazione

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale adotta un piano triennale da sottoporre alla approvazione del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno approva il programma annuale che individua gli ambiti prioritari di intervento e le iniziative da realizzare, sulla base delle risorse disponibili di bilancio. Il programma approvato è trasmesso al Consiglio regionale.

3. Le iniziative inserite nel programma favoriscono anche lo sviluppo della comunicazione multimediale con l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4. Per le iniziative finanziate ai sensi della presente legge che dovessero configurarsi come aiuti alle imprese i relativi finanziamenti sono concessi in conformità con la normativa comunitaria che disciplina gli aiuti di importanza minore («*de minimis*»).

Art. 3.

Norma finanziaria

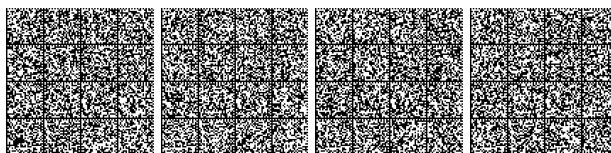
1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2011, la spesa di euro 300.000,00 con imputazione all'unità previsionale di base 07.1.008 denominata Promozione dei prodotti agroalimentari (capitolo 3562 n.i.).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 200.000,00, con le disponibilità dell'unità previsionale di base 15.1.003 (cap. 6080) del bilancio di previsione 2011;

b) quanto a euro 100.000,00 con le disponibilità dell'unità previsionale di base 15.3.002 (cap. 9790) del bilancio di previsione 2011.

3. La Giunta regionale, a norma dell'articolo 46 della vigente legge regionale di contabilità n. 13 del 28/2/2000, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.



4. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 4.

Relazione annuale

1. La Giunta regionale prima della presentazione del piano di cui all'articolo 2, comma 2 e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sull'efficacia della legge stessa ed in particolare sugli effetti prodotti nel valorizzare il territorio rurale regionale, le risorse produttive agricole, agroalimentari, agroforestali e agroambientali.

Art. 5.

Norme di prima applicazione

1. Gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono predisposti a partire dall'anno 2012.

2. Per gli interventi riferibili all'anno 2011 la Giunta regionale approva un programma annuale stralcio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 29 novembre 2011

MARINI

(Omissis).

11R0628

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 25.

Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione della Sardegna n. 36 del 9 dicembre 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Continuità territoriale da e per la Sardegna

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è autorizzata nell'anno 2012 e per ciascuno degli anni 2013 e 2014 la spesa di euro 57.500.000 (UPB S07.06.001) finalizzata alla adozione di idonei

programmi e/o interventi per favorire la continuità territoriale da e per la Sardegna.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si fa fronte:

a) quanto ad euro 19.383.000 per l'anno 2012 ed euro 35.750.000 per l'anno 2013, con le disponibilità recate in conto dell'UPB S07.06.001;

b) quanto ad euro 38.117.000 per l'anno 2012 ed euro 21.750.000 per l'anno 2013, con le variazioni al bilancio di cui al comma 3.

3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002

Fondo nuovi oneri legislativi - parte corrente

2011	euro	---
2012	euro	38.117.000
2013	euro	21.750.000

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011); conseguentemente è ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, articolo 6, della legge regionale n. 1 del 2011;

in aumento

UPB S07.06.001

Trasporto pubblico locale

2011	euro	---
2012	euro	38.117.000
2013	euro	21.750.000

4. Ai maggiori oneri per l'anno 2014 pari ad euro 35.750.000 si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione fanno carico all'UPB S07.06.001 del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e a quelle corrispondenti del bilancio per l'anno 2014.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 2 dicembre 2011

CAPPELLACCI

11R0630

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 1 0 7 *

€ 2,00

